

NUOVO STATUTO

DELL'ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA MAGGIORE DI
ISPICA

SI COMPONE DI NOVE CAPITOLI E 45 ARTICOLI



NUOVO STATUTO

DELL'ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA MAGGIORE DI
I S P I C A

SI COMPONE DI NOVE CAPITOLI E 45 ARTICOLI



La Confraternita di Santa Maria Maggiore venne costituita da Mons. Capobianco, Vescovo di Siracusa, il 12 Febbraio 1651 con scopo di Culto.

Anche i Governi che si sono succeduti l'hanno riconosciuta approvata ed autorizzata con Decreti Reali.

Importante quello del Vicerè di Sicilia, Marchese Caracciolo il quale con il Decreto Reale del 24 Dicembre del 1783 le diede una nuova costituzione.

Accusata di essere Società Segreta, venne soppressa e riattivata da Ferdinando, Re delle Due Sicilie, con Decreto del 10 Maggio 1842.

In seguito alle Leggi eversive (1860) anche la Confraternita di Santa Maria Maggiore venne posta alle dipendenze dell' Autorità Tutoria con lo Statuto col quale si è retta fino ad oggi.

Con decreto del 15 ottobre 1933 registrato alla Corte dei Conti il 17 Maggio 1937 n. 385 è passata alle dipendenze dell' Autorità Ecclesiastica.

Abrogato il precedente Statuto e riprendendo la Sua primitiva fisionomia oggi si regge con il presente nuovo Statuto, stilato a norma anche del Diritto Canonico (Canon 684-699-707-725 e canone 131 e seguenti del Concilio Plenario Siculo, e dei Decreti Vescovili pubblicati nei bollettini Diocesani del Gennaio 1938, del 21 maggio 1947 e novembre - Dicembre del 1954 ed a norma delle ulteriori modifiche dell' Autorità Ecclesiastica.

CAPITOLO I°

Fini della Confraternita

ART. 1

L' Arciconfraternita di Santa Maria Maggiore ha per fini:

a) - Promuovere fra i confratelli una vita esemplare cristiana a mezzo di una accurata istruzione religiosa, le pratiche di pietà e la frequenza ai Sacramenti;

b) - Promuovere lo scambievole aiuto spirituale tra i confratelli secondo i dettami della carità cristiana;

c) - Aiutare il Parroco per la migliore riuscita delle varie iniziative della vita parrocchiale per il decoroso e solenne svolgimento delle Sacre funzioni.

d) - Aiutare nel bisogno i confratelli, provvedere per l' assistenza religiosa ai confrati moribondi, per la sepoltura ai defunti e suffragare le loro anime.

CAPITOLO 2°

Dei Confratelli

ART. 2°

Il numero dei confratelli non è determinato.

Quanti desiderano appartenere alla Confraternita debbono avere i seguenti requisiti.

a) - abitare nel Comune di Ispica;

b) - Avere compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età;

c) - Essere di ottima condotta morale religiosa e civile;

d) - Praticare i doveri cristiani;

e) Non aver manifestato e non manifestare idee politiche contrarie alla religione cattolica. - Nessuno, quindi, potrà essere accettato come confrate, qualora venisse in concubinato o desse gravi scandali morali, appartenesse a Società o Partiti politici contrari alla dottrina della Chiesa.

I confratelli che si trovassero in simili condizioni, a norma del Can. 696 C. I. C., saranno ammoniti dal Presidente. - Se trascorsi tre mesi dall'ammonizione non si fossero messi in regola, saranno automaticamente considerati dimissionari.

ART. 3°

Per essere ammessi (nell'Arciconfraternita) occorre:

a) - Presentare regolare domanda al Presidente, nella quale si dichiara di essere a conoscenza del presente Statuto e ne promette il fedele adempimento.

b) - Versare la tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed accettata dai soci confratelli. - Questa stessa sarà restituita all'interessato, qualora l'Assemblea non ne accettasse la domanda. - Tale domanda verrà prima esaminata dal Consiglio di Amministrazione, e se sarà accettata, verrà proposta all'approvazione dell'Assemblea nelle adunanze straordinarie che saranno tenute entro i mesi di _____ e di _____ e passerà al voto di ciascun confrate.

Il voto sarà segreto espresso per palline bianche e nere.

Se la domanda riporterà la maggioranza dei voti, (metà più uno), si ritiene definitivamente accettata e dopo l'approvazione e conferma dell'Ordinario Diocesano sarà comunicata all'interessato. - Il nuovo socio da allora comincerà ad esercitare tutti i suoi diritti e i suoi doveri di confratello.

CAPITOLO 3°

Doveri e diritti dei Confrati

ART. 4°

Gli imprescindibili doveri dei confratelli sono:

a) - Intervenire agli esercizi spirituali in preparazione della S. Pasqua, ed accostarsi al Precetto Pasquale, il giorno del Giovedì Santo;

b) - Alla Messa del Confrate defunto;

c) Accostarsi ai S. Sacramenti anche alle seguenti solennità:

1°) - S. Natale;

2°) - SS. Colonna;

3°) - S. Pasqua;

4°) - Corpus Domini;

5°) - SS. Maria Assunta;

6°) - ed a tutte le altre funzioni che verranno stabilite di volta in volta dal Parroco e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5°

Inoltre:

a) - Osservare quanto prescrive il presente Statuto e sottostare alle disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica, da cui la Confraternita dipende;

b) - Compiere le pratiche di pietà indicate nell'art. 4;

c) Intervenire alle adunanze della Confraternita ordinarie e straordinarie;

d) - Pagare, oltre la tassa di ammissione le quote mensili e il contributo per il confratello defunto;

e) - Espletare con zelo ed onore gli uffici che loro venissero affidati;

f) - Intervenire al funerale del confrate defunto.

Sarà colpito da multa o da provvedimenti disciplinari chiunque verrà meno a quest'ultimo obbligo.

ART. 6°

I confratelli che per tre volte consecutive, senza giustificata ed accertata motivazione, tranne quelli che per motivi di lavoro si trovassero fuori Ispica, non pariecipassero alle adunanze di cui al precedente articolo 5, e quelli che mancassero sugli altri articoli dello Statuto, saranno ammoniti dal Presidente.

Qualora persistessero nella loro condotta riprovevole, saranno ritenuti automaticamente dimissionari.

Si intende che i confrati saranno avvisati in tempo a mezzo l'invito recapitato a domicilio.

ART. 7°

Tutti i confrati, che per motivi di lavoro, si trovassero fuori Ispica, saranno sempre ritenuti Soci se al corrente con i pagamenti dei contributi mensili e della quota pro defanti.

ART. 8°

Le dimissioni dei confrati, espresse o tacite, vengono esaminate dal Consiglio di Amministrazione e, se ratificate, ne viene data conoscenza alla Confraternita e all'interessato il quale sarà radiato dall'Albo della Confraternita, senza che possa vantare alcun diritto su di essa. - Tale criterio vale a maggior ragione per i casi di espulsione.

ART. 9°

I Confratelli hanno il diritto:

a) - di avere i primi posti in Chiesa e nelle processioni,

salvo le leggi liturgiche, ogni volta che intervengono in corpo;

b) - di avere alla morte i suffragi e le onoranze funebri secondo quanto prescrive l'art. 5 al punto 6, con l'apparato funebre di I^a classe e relativo funerale della stessa classe (con un minimo di quattro sacerdoti compreso il celebrante e un massimo di sei sacerdoti, sei torce al tumolo, sei all'altare), purchè in regola con i pagamenti e salvo i diritti della Chiesa funerante e della Chiesa del defunto che saranno a carico della cassa sociale;

e) - il confratello defunto non ha diritto alle onoranze funebri se moroso da oltre sei mesi.

ART. 10°

Tutti i confrati hanno diritto al voto. - Essi possono essere eletti ad ogni carica, purchè abbiano i seguenti requisiti:

a) - Compiuto il 25° anno di età;

b) - facciano parte della Confraternita almeno da un anno, durante il quale abbiano dato prova di capacità e di affetto alla Confraternita;

c) - siano di spiccata esemplarità nell'adempimento di tutti i doveri del buon cristiano;

CAPITOLO 4°

Del Consiglio di Amministrazione

ART. 11°

La reggenza e l'Amministrazione della Confraternita è tenuta dal Consiglio di Amministrazione. Esso è composto:

1°) - Dal Rettore - Presidente;

2°) - Dal Vice Presidente;

3°) - Da quattro Rettori;

- 4°) - Dal Segretario eletto dal Consiglio di Amministrazione;
5°) - Dal Cassiere eletto dall'Assemblea.

Gli ultimi due cioè: Segretario e Cassiere, hanno solo voto consultivo in seno al Consiglio di Amministrazione.

Dal buon esempio e dal fervore del Consiglio di Amministrazione dipende il buon andamento della Confraternita.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione a parità di voti, è determinato il voto del Presidente.

ART. 12°

Il Presidente e i rettori vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea della Confraternita. - Sarà l'Assemblea stessa a proporre di volta in volta i nominativi dei confrati da eleggere a tali cariche.

Tali nominativi saranno raggruppati per liste e singolarmente votati. - Sarà ritenuto eletto Presidente il confrate che avrà riportato il maggior numero di voti e Vice Presidente il secondo in graduatoria. - Durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta.

La elezione del Consiglio di Amministrazione è subordinata alla ratifica dell'Ordinario Ecclesiastico, il quale può di diritto annullare la loro nomina e rimuovere d'ufficio gli eletti se indegni o non idonei.

ART. 13°

Il Consiglio di Amministrazione occupa sempre il primo posto di onore nelle adunanze ad ogni volta che la Confraternita interviene in corpo.

ART. 14°

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) - provvedere al buon andamento morale e disciplinare della Confraternita;

b) - provvedere all'amministrazione dei beni dell' Arciconfraternita.

c) - redigere i bilanci da sottoporsi all' approvazione dell' Assemblea e quindi alla Curia Vescovile;

d) - rinnovare in tempo utile le eventuali iscrizioni ipotecarie;

e) - provvedere alla manutenzione degli stabili, dei mobili, alla conservazione dei censi, dei canoni, ed al possibile accrescimento delle entrate;

f) prendere nei casi d' urgenza, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che spettano all' Assemblea dei confrati, salvo a chiederne la ratifica nella prima adunanza assembleare.

ART. 15°

Il Consiglio di Amministrazione non può procedere ad atti e contratti eccedenti l' ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione ecclesiastica.

ART. 16°

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. - Le prime hanno luogo mensilmente, in preparazione delle adunanze della Confraternita, le seconde quando si presenta un bisogno speciale e si terranno dietro apposito invito fatto ai singoli membri e consegnato almeno tre giorni prima, con annesso il relativo ordine del giorno.

ART. 17°

Spetta al Presidente in perfetta intesa col Padre Spirituale:

a) - fare osservare le disposizioni dei superiori;

b) - curare l'osservanza dello Statuto;

c) - richiamare al dovere i confrati negligenti;

d) - fissare le adunanze straordinarie, sia del Consiglio di

Amministrazione, che della Confraternita, facendo spedire dal Segretario gli avvisi di convocazione;

e) - presiedere e dirigere le adunanze;

f) - curare l'esecuzione delle deliberazioni prese;

g) - firmare la corrispondenza e gli atti della Confraternita, sorvegliando la perfetta conservazione dei registri e dei documenti;

h) - rappresentare in giudizio la confrazia, dietro relativo decreto vescovile di autorizzazione a stare in giudizio per i singoli casi;

i) - provvedere alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendo risultare lo stato per verbale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, alla Confraternita e all'Autorità ecclesiastica;

l) ispezionare l'Archivio ogni anno, accertandone che sia tenuto in regola.

ART. 18°

Le funzioni di cui all'articolo 16 e ai relativi paragrafi, potranno essere esercitate dal Rettore - Vice Presidente nei casi di accertata indisponibilità del Rettore - Presidente.

ART. 19°

Tutte le deliberazioni, sia del Consiglio di Amministrazione, che della Confraternita, entrano in vigore dopo ottenuta l'approvazione dall'Ordinario Ecclesiastico, al quale devono essere inviate in duplice copia del relativo verbale, debitamente firmate del Presidente, o dal Vice Presidente, come all'art. 17, dal Segretario e dal Padre Spirituale. - Delle due copie, una viene rimandata con l'approvazione e l'altra rimane in Curia.

CAPITOLO 5°

Dell' Amministrazione

ART. 20°

La Confraternita amministrerà:

1°) - I beni patrimoniali ed avventizi destinati per la fabbrica della Chiesa. - Esigere i canoni ed i fitti di locali di proprietà della Chiesa.

2°) - I beni patrimoniali destinati a spese di ufficiature e di Culto che figureranno in bilancio tra le partite di giro che verserà poi al Parroco per la erogazione.

ART. 21°

La Confraternita ha il compito:

a) - di promuovere dal rappresentante giuridico della Chiesa, la tutela dei diritti relativi ai beni della Chiesa stessa;

b) - di provvedere, entro i limiti dei mezzi disponibili, alle spese di manutenzione, restauri, assicurazioni, decorazioni, abbellimento della Chiesa, del campanile e degli stabili annessi, alle spese per l'organo, il pulpito, i confessionili, le campane, le altre suppellettili della Chiesa e della sagrestia e a tutte le altre spese che, secondo le consuetudini locali o in base a particolari fondazioni devono gravare sui fondi destinati alla fabbrica.

ART. 22°

La Confraternita non può ingerirsi:

a) - nelle offerte per il Culto;

b) - sul denaro ricevuto dalla locazione delle sedie;

c) - sulla scelta del Sacrista.

ART. 23°

Amministra gli introiti delle feste tradizionali della Chiesa, curando che tali somme non vengano sperperate in modo inutile.

ART. 24°

Le spese destinate al Culto e agli assegni dovuti al personale addetto ai servizi della Chiesa o ai vari operatori devono figurare nel bilancio della Confraternità tra le partite di giro e devono essere versate periodicamente al Parroco perchè ne faccia la erogazione ai singoli.

CAPITOLO 6°

Del Padre Spirituale

ART. 25°

Ordinariamente il Padre Spirituale è il Parroco, poiche è il rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica in seno all'Arciconfraternità e il legale rappresentante della Chiesa stessa.

ART. 26°

Il Parroco in forza del precedente articolo, sebbene non tenga l'amministrazione dei beni patrimoniali della Confraternità, ha il diritto di sorvegliare e tutelare i diritti relativi ai beni della Chiesa stessa, di vigilare sullo esatto adempimento degli obblighi religiosi dei confrati, dei legati di culto, dei suffragi dei confrati defunti e sul decoroso svolgimento delle funzioni religiose.

ART. 27°

Deve, inoltre, curare il profitto spirituale dei singoli confrati, rendersi conto delle loro necessità ed interessarsi perchè la Con-

fraternita prenda in esame i singoli casi particolari e nei limiti delle proprie possibilità venga in loro aiuto.

Verso il Parroco, sia il Consiglio di Amministrazione che i singoli confrati si mostreranno sempre ossequiosi in ogni circostanza e faranno tesoro dei suoi consigli.

ART. 28°

In tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei confratelli, egli interverrà di diritto e prende il posto d'onore. Gode il diritto di voto quando le deliberazioni fossero in contrasto con lo spirito religioso della confraternita, a norma del Canone 134 C.P.I., farà apposita istruzione religiosa intorno a speciali punti dello Statuto.

ART. 29°

Ottempera agli articoli 20 paragr. 2- articolo 22 paragr. 1, 2 e 3 articolo 24.

ART. 30°

Spetta al Parroco la scelta dei predicatori e degli altri ministri del Culto e del sacrista.

CAPITOLO 2°

Del Comitato di Assistenza

ART. 31°

Il Comitato di assistenza viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto questo. Esso è composto di un rettore, di un economo-cassiere e di un messo che potrà essere anche un sacrista.

ART. 32°

Il Comitato provvede, sotto la sorveglianza del Rettore-Presidente o di un suo delegato, alla esazione delle quote mensili, della tassa di entrata e della quota pro defunti.

È compito del Comitato di assistenza di erogare le somme per i funerali dei confrati defunti, previa autorizzazione del Presidente o del suo delegato.

La quota pro defunti sarà devoluta alla famiglia del confrate defunto.

ART. 33°

La tassa di entrata e la quota mensile saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Padre Spirituale.

ART. 34°

L'economista-cassiere dovrà tenere le somme depositate presso una Banca locale in un conto fruttifero.

ART. 35°

Anche il Rettore-Tesoriere è tenuto ad osservare e rispettare l'articolo 33.

CAPITOLO 8°

Delle Feste

ART. 36°

L'organizzazione delle feste tradizionali: SS. Cristo alla Colonna - SS. Colonna - Maria SS. Assunta e del Corpus Domini

è di competenza della Arciconfraternita (e per essa del Consiglio di Amministrazione in carica) salvo che l'Assemblea non reputi necessaria la nomina di un Comitato per i festeggiamenti, previo accordo con il Parroco, col quale si fisserà il programma.

Anche nella organizzazione delle altre feste i confrati presteranno ben volentieri l'aiuto di cui fossero richiesti.

ART. 37°

a) - Le offerte ricavate dovranno servire a provvedere ai festeggiamenti esterni, prelevando però da esse le tasse dovute alla Curia, il dovuto compenso ai Rev. Sacerdoti e alla Chiesa per il servizio e le spese sostenute,

b) - Le eventuali somme restanti saranno dal Presidente consegnate al Tesoriere e da costui depositate come all'art. 34 e 35.

CAPITOLO 9°

Delle Adunanze della Confraternita

ART. 38°

Le adunanze della Confraternita sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo la prima domenica di ogni mese in un orario convenientemente che sarà stabilito dal Presidente.

Le seconde entro il mese di Gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e nel mese di Novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno prossimo.

L'Assemblea potrà essere, inoltre, riunita tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

Le dette ultime Assemblee saranno convocate con avviso personale inviato al confrate almeno tre giorni prima della riunione con il relativo ordine del giorno.

Il Presidente deve riunire anche l'Assemblea quando avrà richiesta per iscritto da almeno un terzo dei confrati.

ART. 39°

Tutte le adunanze della Confraternita e del Consiglio di Amministrazione saranno iniziate da una preghiera e da un breve pensiero religioso del Padre Spirituale. Seguirà la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, indi si procederà alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

ART. 40°

È assolutamente vietato, pena la immediata espulsione, portare nei locali della Confraternita e molto più nelle adunanze, discorsi riflettenti la politica locale o nazionale, dovendo la Confraternita attendere esclusivamente e sempre alla sua finalità eminentemente religiosa.

È vietata, pertanto, alla Confraternita ogni altra manifestazione che non sia puramente religiosa.

ART. 41°

Nelle adunanze straordinarie della Confraternita saranno trattati i seguenti argomenti:

- 1°) - Elezione del Consiglio di Amministrazione.
- 2°) - Approvazione dei bilanci e discussione degli altri oggetti preposti dal Consiglio di Amministrazione.
- 3°) - Ammissione dei nuovi confrati.

ART. 42°

Le deliberazioni della Confraternita perchè siano regolarmente emesse, devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei confratelli. Basta però qualsiasi numero di essi se la adunanza è in seconda convocazione.

Si riterranno per approvate quelle deliberazioni che riporteranno la metà più uno dei voti.

ART. 43°

Le deliberazioni regolarmente viste entreranno in vigore dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.

ART. 44°

Il verbale di ogni seduta deve essere sempre motivato a riprodurre il sunto e preciso e fedele degli argomenti trattati nelle adunanze. Oltre la firma del Segretario deve portare quella del Presidente e del Padre Spirituale.

ART. 45°

Una copia del presente Statuto, dopo l'approvazione della Rev/ma CURIA VESCOVILE, sarà rilasciata ad ogni confratello. Si approva il presente Statuto. Noto 25-3-60.

F.to SAC. SALVATORE FIASCHITELLO
DELEGATO VESCOVILE PER LE CONFRATERNITE

L'Assemblea ha proposto ed approvato all'Unanimità, nella seduta del 2 luglio 1961, quanto segue:

1°) - *Quota di Ammissione:*

L. 1.000 (mille) per confrate.

L. 2.000 (duemila) per confrate degli anni 21 ai 30.

L. 5.000 (cinquemila) per confrate dagli anni 31 ai 50.

2°) - *Quota mensile:*

L. 100 (lire cento).

3°) - *Quota pro defunti:*

L. 100 (lire cento)

4°) - *Multa per l'assenza:*

L. 500 (lire cinquecento).